



**Direzione**

S.P. Andria - Trani Km 1.500 | 76125 Trani (Bt)  
Tel. 0883 1978034 Fax 0883 978002

**Direzione Amministrativa**

S.S. 100 Km 18 | 70010 Casamassima (Ba)  
Tel. 080 6978111 Fax 080 6977122

www.lum.it

http://management.lum.it

**e-mail:**

postgraduate@lum.it

schoolofmanagementlum@pec.it

-----

**Area Stage e Placement**

**Dott. Claudio Amato**

Tel. 0883 769226

e-mail: amato@lum.it

**Dott.ssa Loredana Tomasicchio**

Tel. 0883 769227

e-mail: tomasicchio@lum.it

**Isalba Cannillo**

Tel. 0883 769224

e-mail: cannillo@lum.it

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI TIROCINIO  
FORMATIVO E ORIENTAMENTO**

(D.M. 25 marzo 1998, n. 142)

**TRA**

L'UNIVERSITÀ LUM JEAN MONNET - SCHOOL OF MANAGEMENT, di seguito denominata "soggetto promotore", con sede legale in Casamassima (BA), alla S.S. 100 Km 18 - 70010, C.F. 93135780729, in persona del Prof. Francesco Manfredi, nato a Milano il 26/08/1970, giusta delega alla stipula della presente convenzione conferitagli dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Prof. Emanuele Degennaro, il 26 luglio 2013

**E**

La ASL 8 di Cagliari, di seguito denominato "soggetto ospitante", con sede legale in Selargius (CA) Via Piero della Francesca n. 1 codice fiscale 02261430926, rappresentata per il seguente atto dal Direttore Generale dott. Emilio Simeone, nato ad Iglesias il 29/08/1945

**PREMESSO CHE**

- **l'art. 10, comma 1, lett. f) del D.M. 3 novembre 1999, n. 509** conferisce all'Università il compito di realizzare attività formative tra cui quelle volte "... ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al Decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo 1998, n. 142";
- **gli artt. 27 e 92 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382** consentono ai Rettori delle Università di stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extra universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale";
- **l'art. 18, comma 1, lett. a) della L. 24 giugno 1997, n. 196** individua le Università tra i soggetti che possono promuovere tirocini formativi e di orientamento in impresa e *studi professionali* "al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro";
- in materia di tirocini formativi trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione del citato art. 18 della L. 196/97, emanato con **D.M. 25 marzo 1998, n. 142**;
- **gli obiettivi fondamentali** del tirocinio formativo e di orientamento sono:

F.M.



- consentire allo studente tirocinante di acquisire competenze utili all'ingresso nel mercato del lavoro e agevolarlo nelle scelte professionali;
- completare la *formazione* anche con l'applicazione pratica degli insegnamenti universitari;
- comprendere gli aspetti innovativi delle professioni, delle tecnologie e dell'organizzazione del lavoro;
- apprendere i processi di cambiamento del mercato del lavoro e della realtà economica e sociale del territorio;
- adottare *strategie di autopromozione* e funzionali a progettare la carriera professionale;

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### Art. 1 - Finalità

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 il soggetto ospitante, su proposta del soggetto promotore, si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti, iscritti a Master, quali soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, per tirocini da effettuarsi secondo le modalità indicate nel progetto formativo di cui all'art. 2 della presente Convenzione.

### Art. 2 - Modalità e contenuto dei tirocini formativi e di orientamento

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della citata legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione e di orientamento sarà seguita e verificata dal Responsabile del Tirocinio Formativo e di Orientamento presso il soggetto promotore e da un Responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'azienda ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto, di comune accordo tra il responsabile incaricato dal soggetto ospitante e il responsabile designato dall'ente promotore, un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del responsabile aziendale e del responsabile incaricato dall'ente promotore;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio formativo, con indicazione dei tempi di presenza del tirocinante nella sede del soggetto ospitante;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui svolgerà il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle polizze assicurative stipulate dal soggetto promotore ai sensi dell'art. 4 della presente Convenzione:
  - infortuni sul lavoro INAIL: posizione n.10263735-57;
  - responsabilità civile: posizione n. 251089074 compagnia Generali.

4. Le parti prendono atto che l'art. 2 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - equipara ai lavoratori "il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di

F. M.



orientamento di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro". Nel progetto formativo, pertanto, viene indicata, tra le attività che il tirocinante deve svolgere, anche l'attività di formazione generale e specifica in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

### **Art. 3 - Obblighi del soggetto ospitante**

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- far svolgere al tirocinante esclusivamente attività strettamente legate all'espletamento del tirocinio formativo e di orientamento;
- favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza delle tecnologie, dell'organizzazione del soggetto ospitante e dei processi produttivi;
- designare il Responsabile aziendale incaricato di seguire, presso il soggetto ospitante, il tirocinante e di attestare i risultati del tirocinio.

### **Art. 4 - Assicurazioni**

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a dare tempestiva comunicazione al soggetto promotore il quale, entro i termini previsti dalla normativa vigente, lo segnala agli istituti assicurativi.

### **Art. 5 - Comunicazioni**

1. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

### **Art. 6 - Obblighi del tirocinante**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

2. In caso di mancato rispetto delle norme da parte del tirocinante, il Responsabile del soggetto ospitante si riserva il diritto di porre termine anticipatamente al tirocinio.

### **Art. 7 - Durata, interruzione e proroga del tirocinio**

1. La durata del/i tirocinio/i formativo/i e di orientamento non potrà essere superiore a 6 mesi.

F. M.



2. Le date d'inizio e di termine, le eventuali sospensioni, nonché i tempi di presenza, sono fissati di comune accordo tra il Responsabile del soggetto ospitante e il tirocinante.

3. In caso di mancato rispetto degli accordi stipulati, il tirocinio formativo può essere interrotto sia dal soggetto ospitante che dal soggetto promotore o dal tirocinante stesso.

**Art. 8 - Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi del D.lgs. 196/2003, i dati forniti saranno oggetto di trattamento al solo fine di rendere possibili gli adempimenti relativi alla presente Convenzione.

**Art. 9 - Durata ed eventuale rinnovo**

1. La presente convenzione, attiva dalla data di sottoscrizione, non è soggetta a decadenza salvo interruzione espressa di una delle Parti da inviarsi tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

**Art. 10 - Controversie**

1. Ogni attività prevista dalla presente Convenzione si svolgerà nel rispetto dell'Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano l'attività di entrambi gli Enti.

2. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente Atto.

\_\_\_\_\_, 12 DIC. 2013  
(luogo) (data)



*F. Mantovani*  
(timbro e firma per il soggetto promotore)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Emilio SIMEONE)  
*[Signature]*  
(timbro e firma per il soggetto ospitante)



**ASLCagliari**  
il presente allegato è composto di n° 4 fogli  
di n° 4 pagine.

IL RESPONSABILE  
SSD AFFARI GENERALI  
Dr.ssa Marisa Uffella  
*[Signature]*

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 2225 DEL 16 DIC. 2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Sergio Salis)  
IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Sirelli)  
IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Emilio Simeone)